

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci in ambito penale

La C.T. in ipotesi di falso in bilancio

Giuseppe Cappuccio 18/3/2025



Obiettivi dell' intervento

- Individuazione della fattispecie e delle responsabilità;
- Alcune sentenze;
- Il ruolo del consulente tecnico.

In cosa consiste il falso in bilancio

Il falso in bilancio consiste nella presentazioni di informazioni finanziarie false o ingannevoli nei documenti contabili di un'azienda.

Finalità del falso in bilancio

- Gonfiare i bilanci:
acquisire credito presso stakeholder ad esempio:
 - instaurando rapporti che altrimenti non si sarebbero creati;
 - vendere l'azienda ad un prezzo migliore.
- Sgonfiare i bilanci:
 - a fini fiscali.

Tecniche fraudolente

- diversa classificazione fra crediti o debiti a breve, crediti a medio e lungo termine;
- omettere di iscrivere fra i conti d'ordine le garanzie prestate dalla società o l'esistenza di particolari rischi patrimoniali che, di fatto, vanno a minare la consistenza patrimoniale e, quindi, a diminuire la “*solvibilità*” della società stessa;
- sopravvalutazione del magazzino materie (o mancata svalutazione);
- utilizzo di aliquote ridotte rispetto al reale deperimento dei cespiti, rivalutazione dei medesimi sulla scorta di compiacenti perizie pur nelle obiettive difficoltà;
- l'omissione di congrua svalutazione di poste iscritte nell'attivo, valorizzate ad un costo storico e non più riflettente la reale situazione creditoria: ad esempio all'omessa svalutazione di partecipazioni in imprese in grave difficoltà;
- mancata o incongrua rettifica di ricavi;
- la non sufficiente iscrizione di penalità tributarie o previdenziale determinate da ritardi o inadempimenti;
- fondi neri (operazioni estero su estero).

Il ruolo degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili della gestione e supervisione delle attività aziendali

Il ruolo dei sindaci - art. 2407

controllo "*sintetico*" e "*complessivo*" sugli assetti amministrativi e contabili dell'azienda.

Definizione di falso in bilancio (2)

Art. 2621 - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

Definizione di falso in bilancio (2)

Art. 2621 bis - fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Definizione di falso in bilancio (2)

art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da **tre a otto anni**.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Definizione di falso in bilancio (2)

Art. 2625 - soppresso

*Soppresso dal 07/04/2010 da Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39
Articolo 37.*

Dimostrare il falso in bilancio

- **Volontà**: è necessario dimostrare, infatti, con supporto documentale, che ciò che è riportato all'interno del bilancio d'esercizio della società non sia veritiero e che alcune voci, alcuni dati, siano **volutamente errati**. L'articolo 2621 riporta l'avverbio "*consapevolmente*";
- **Soggettività**: al fine di ottenere una condanna bisogna dimostrare la soggettività;
- **Prova documentale**: è importante che sia provata documentalmente (*ad es. nel caso in cui la società dichiari nel proprio bilancio di possedere determinati beni ma da un atto pubblico notarile è possibile evincere che il pieno ed esclusivo proprietario del suddetto bene è un altro soggetto, persona fisica o giuridica*).

Responsabilità degli amministratori

- esporre fatti non rispondenti al vero

Responsabilità dei sindaci

- se non adempiono ai loro doveri di vigilanza;
- se omettono di segnalare irregolarità;
- se compiono atti contrari alla legge.

Concorso di altri reati

- penale tributario;
- bancarotta;
- collusione:

Ad esempio quando due aziende si accordano per fissare prezzi o estromettere alcuni soggetti dal mercato.

- favoreggiamento:

il favoreggiamento viene alla luce successivamente all'epoca di commissione del reato, nella situazione in cui già l'autorità giudiziaria indagli (o possa indagare), sull'autore o sul sospettato del reato e, ciononostante, si aiuti detta persona ad eludere le investigazioni dell'autorità stessa, intralciando o sviando il regolare corso delle indagini.

Alcune sentenze

Cassazione n. 42448 19/11/2024:

l'amministratore contestava il dolo specifico dicendo che non era stato dimostrato sufficientemente in sede di Appello.

“...la registrazione di prelievi di cassa a favore di soggetti indicati come “diversi”, e rimasti ignoti, è stata logicamente ritenuta (dal primo giudice), fatto da cui desumere l'elemento soggettivo di cui qui si tratta: essendo evidente che, in tal modo, si rendeva impossibile, alla curatela fallimentare, anche solo tentare di recuperare le somme depauperate e non destinate (come avrebbero dovuto) ai creditori societari...”.

Dimostrare il falso in bilancio

Cass. pen. n. 10160 del 13 febbraio 2024

“...Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone...)”

Giuseppe Cappuccio 18/3/2025



Alcune sentenze

Cassazione penale 3/4/2020:

i sindaci contestavano che:

- il provvedimento era carente in ordine al nesso causale;
- inoltre i sindaci ritenevano di non avere il potere di modificare le scelte.

“...I bilanci della società fallita erano stati redatti esponendo fatti non rispondenti al vero relativamente a crediti sostanzialmente inesigibili e dalla sopravvalutazione di una partecipazione in una società controllata al fine di far apparire in utile i bilanci stessi e confermando che il ruolo di controllo dei sindaci era stato gravemente omissivo e connivente rispetto ad una situazione ben conosciuta e visibile...”.

Alcune sentenze

Corte di Cassazione n. 23200 del 31 luglio 2023

Motivi del Ricorso

Il ricorso è stato presentato dai membri del collegio sindacale di una società in dissesto, contestando la loro responsabilità per omesso impedimento del dissesto stesso. I ricorrenti hanno sostenuto che:

- **Mancanza di Prove:** Non vi erano prove sufficienti che dimostrassero la loro consapevolezza delle irregolarità commesse dagli amministratori;
- **Ruolo Limitato:** Il loro ruolo di vigilanza non includeva la gestione operativa della società, quindi non potevano essere ritenuti responsabili per le decisioni gestionali;
- **Adempimento dei Doveri:** Avevano adempiuto ai loro doveri di vigilanza secondo le norme previste, segnalando le irregolarità riscontrate agli organi competenti.

Risposta del Tribunale

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che:

- **Dovere di Vigilanza Attiva:** I membri del collegio sindacale hanno un dovere di vigilanza attiva e non possono limitarsi a segnalare le irregolarità senza adottare misure concrete per impedirle.
- **Posizione di Garanzia:** Essendo in una posizione di garanzia, i sindaci devono intervenire attivamente per prevenire il dissesto, e la loro responsabilità non può essere esclusa solo perché non hanno partecipato direttamente alla gestione operativa.
- **Prove Sufficienti:** Le prove raccolte dimostravano che i sindaci erano a conoscenza delle irregolarità e non avevano adottato misure adeguate per impedirle, contribuendo così al dissesto della società.

Giuseppe Cappuccio 18/3/2025

Alcune sentenze

Sentenza della Cassazione Penale n. 631/2025:

La sentenza ha stabilito che le dimissioni di un consigliere di amministrazione comunicate agli organi sociali, ma non pubblicate nel registro delle imprese, sono sufficienti per escludere la responsabilità penale del consigliere stesso. La Corte ha accolto la tesi difensiva secondo cui la comunicazione agli organi sociali è sufficiente per rendere effettive le dimissioni.

Alcune sentenze

Durante le indagini preliminari:

il consulente tecnico può essere coinvolto per eseguire accertamenti tecnici non ripetibili e fornire consulenze al pubblico ministero.

Udienza Preliminare e Dibattimento:

Il consulente tecnico può essere chiamato a fornire la sua relazione durante l'udienza preliminare e il dibattimento, contribuendo alla formazione della prova.

Incidente Probatorio:

In caso di incidente probatorio, il consulente tecnico può essere coinvolto per eseguire perizie che saranno utilizzate nel processo.

Quesito del P.M.

“... accerti il c.t. se i fatti esposti nella denuncia da cui è scaturito il presente procedimento trovino riscontri documentali; in particolare:

- se siano documentati pagamenti durante il mandato dell'xxxo a favore xxx con risorse di xxxe in caso positivo per quale ammontare*
- se siano documentati pagamenti durante il mandato dell'xxx o a favore di xxx, con risorse xxx e in caso positivo per quale ammontare ...*
- riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia”.*



g.cappuccio@studiocappuccio.com

Giuseppe Cappuccio 18/3/2025



Grazie

Giuseppe Cappuccio 18/3/2025

